

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Denominazione

ART.1 - *Ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n°164/2000 e dell'art.17 della Legge n°127/1997 è costituita una società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, denominata: "COINGAS S.p.A."*

Oggetto Sociale

ART.2 - *La Società ha per oggetto:*

- a) la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione e vendita del gas per usi plurimi;*
- b) la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate e la loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;*
- c) la gestione dei servizi cimiteriali, di telecomunicazioni, di illuminazione pubblica, di impianti termici e di altri servizi a rete negli ambiti territoriali dei comuni soci e in altri ambiti territoriali;*
- d) lo svolgimento di ogni altro servizio o attività accessoria, complementare e/o sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è stata affidata alla società;*
- e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e mezzi e di opere di pubblica utilità;*
- f) la conduzione di studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nell'ambito dei suddetti servizi, agli enti soci;*
- g) lo svolgimento, anche per conto di terzi, di tutte le attività di ricerca, programmazione e promozione relative ai servizi di cui sopra.*

Essa potrà inoltre assumere la gestione di altri servizi pubblici locali che i comuni soci intenderanno affidarle.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, industriali e bancarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali, concedere fidejussioni, cauzioni, avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali tanto a privati che a Istituti Bancari, Società od Enti.

Potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia italiane che estere.

Sede

ART.3 - *La Società ha sede in Arezzo, Via Igino Cocchi n.14.*

Potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, agenzie, dipendenze, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

Domicilio dei soci

ART.4 - *Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è la Sede Sociale.*

Durata

ART.5 - *La Società avrà durata fino al 2030, termine che potrà essere prorogato od anticipato con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.*

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale

ART.6 - *Il capitale sociale è di Euro 14.850.000,00 (quattordicimilioniottocentocinquantamila/00) corrispondente al fondo di dotazione, ed è rappresentato da n.550.000 (cinquecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 27 (ventisette) cadauna.*

Il capitale sociale spetta a tutti i soci secondo i criteri di partecipazione risultanti dalla delibera dell'Assemblea consorziale di trasformazione del Consorzio in S.p.A. approvata in data 11 dicembre 2001.

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità ed i termini stabiliti nella delibera di aumento.

Azioni e clausola di prelazione

ART.7 - *Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni non potranno essere trasferite a terzi non soci se non siano preventivamente offerte in prelazione agli altri soci. Nel caso in cui un socio intenda cedere le sue azioni, totalmente o parzialmente, gli altri avranno diritto di acquistare le azioni in vendita a parità di condizioni.*

A tal fine, il socio alienante deve dare notizia, mediante lettera raccomandata A.R., al Consiglio di Amministrazione il quale ne informerà gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro quindici (15) giorni dal ricevimento, specificando il prezzo della cessione, le modalità di pagamento, ed i dati relativi alla identificazione dell'aspirante acquirente.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente, mediante lettera raccomandata A.R., entro trenta (30) giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita. Trascorso tale termine inutilmente, la mancata risposta sarà interpretata come tacita rinuncia.

Ove la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite tra essi in proporzione al capitale già posseduto.

Fermo restando quanto previsto dalla clausola di prelazione, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società con l'annotazione dell'operazione nel Libro Soci.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Assemblea della società

ART.8 - L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art.2437 del Codice Civile.

Convocazione dell'Assemblea

ART.9 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato a norma di legge sulla G.U. almeno quindici (15) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Sono comunque validamente costituite le assemblee anche non convocate secondo quanto previsto nel precedente comma 3, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale

Assemblea ordinaria

ART.10 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere elevato dall'Organo Amministrativo sino a sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Assemblea straordinaria

ART.11 - L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge, ovvero qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

Essa vota in prima ed in seconda convocazione rispettivamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% ed il 51% del capitale sociale.

Diritto di intervento

ART.12 - Per l'intervento in Assemblea è necessario che, ai sensi di legge, i titoli azionari vengano depositati dai legittimi possessori almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, preso la sede sociale.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea. Essa dovrà essere conservata presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Presidenza dell'Assemblea

ART.13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina il Segretario, che può essere scelto anche fra non soci.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale insieme al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Composizione del Consiglio di Amministrazione

ART.14 - *L'amministrazione della Società sarà affidata ad un Consiglio composto da 5 membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea Ordinaria.*

Gli amministratori durano in carica per un triennio, salvo il verificarsi di una causa di decadenza e salva una diversa determinazione assembleare all'atto della nomina, sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone che hanno nell'ambito in cui la società svolge la propria attività una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private.

L'Assemblea Ordinaria avrà sempre il potere, con le maggioranze di legge, di revocare gli amministratori nominati dalla stessa.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART.15 - *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci, salva l'applicabilità del 4° comma del 2380 c.c..*

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

ART.16 - *Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società (o in altri luoghi, purché in Italia, scelti dal Presidente), su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno altri due suoi componenti, da farsi con lettera raccomandata A.R., o, nei casi di urgenza, con telegrammi, telex, telefax o posta elettronica spediti, rispettivamente, almeno cinque ed almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.*

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

ART.17 - *Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, escluso quanto riservato dalla legge, o dallo Statuto, alla competenza dell'Assemblea.*

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla legge, può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Rappresentanza della società

ART.18 - *La rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio - in ogni stato e grado civile, penale ed amministrativo - spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Il legale rappresentante della società ha il potere, anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione, di conferire mandati e nominare procuratori speciali, investendoli collettivamente o individualmente della firma sociale con le limitazioni, attribuzioni e retribuzioni che riterrà opportune.

L'autorizzazione alla firma importa la facoltà di esigere e quietanzare ovunque.

Compenso degli Amministratori

ART.19 - *Agli Amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.*

Direttore Generale

ART.20 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale determinandone contestualmente, tenuto conto del C.C.N.L. di categoria, gli emolumenti.

Il Direttore Generale dura in carica 3 anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro 3 mesi dalla scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione non delibera la sua cessazione.

Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a. sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema della struttura organizzativa della società;
- b. sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c. assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi ed osservazioni;
- d. produrre, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale ed i referti del controllo di gestione;
- e. dirigere gli uffici ed il personale della società sulla base degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione;
- f. presiedere, con possibilità di delega ad altro dirigente, le commissioni di selezioni per l'assunzione e la promozione del personale;
- g. prescegliere il sistema di gara e presiedere le Commissioni in materia di contratti;
- h. provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti;

Su delega del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale può assumere, in casi specifici, la rappresentanza della Società.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva autorizzazione a tale esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della società.

Il Direttore Generale può essere destituito dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica, per giusta causa o sopravvenuta incapacità.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Composizione del Collegio Sindacale

ART.21 - *L'Assemblea Ordinaria elegge un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, cui sarà demandato il controllo della gestione della Società.*

La Assemblea Ordinaria determina la retribuzione dei Sindaci effettivi ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

Le funzioni e la durata in carica dei Sindaci sono regolate dalle vigenti leggi.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Bilancio

ART.22 - *L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.*

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto negli artt.2323 e seguenti. del Codice Civile.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Ripartizione degli utili

ART.23 - *L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:*

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;*

b) il residuo a remunerazione del capitale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive in favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Scioglimento

ART.24 - *In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione.*

Clausola compromissoria

ART.25 - *Qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in dipendenza delle previsioni del presente Statuto, tra i soci e la Società verrà risolta da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo.*

L'Arbitro deciderà ritualmente secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Arezzo.

Disposizioni generali

ART.26 - *Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo di cui diverrà parte integrante e sostanziale, è fatto espresso rinvio alle norme di legge italiane.*